

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “FUCINA 900”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto degli art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: “FUCINA 900” con sede in via Spadaro, 62, nel Comune di TARANTO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'associazione opera nel campo della “public history” e le finalità che si propone sono, in particolare:
 - a) Promuovere e divulgare la storia – intesa come contenitore ampio includente tutte le sue ramificazioni quali la storia dell'arte, dell'architettura e, in generale, della cultura, del pensiero, delle tradizioni, dell'economia, del diritto, ecc. –, in particolare contemporanea, quale valore identitario al fine di fornire al cittadino un nuovo strumento di crescita culturale;
 - b) Incentivare la ricerca scientifica sulla storia del Novecento, in particolare pugliese, e il dialogo tra studiosi e tra questi e la cittadinanza;
 - c) Promuovere la raccolta, la tutela e la valorizzazione di materiale fotografico, librario, archivistico, audiovisivo o di qualunque natura in quanto testimonianza storica;
 - d) Elaborare nuove metodologie di narrazione storica e del presente che tengano conto della molteplicità dei fattori che insistono sul vivere contemporaneo, esigendo linguaggi differenti e articolati a seconda del pubblico;
 - e) Rendere quanto più possibile fruibile alla collettività il patrimonio di studi, ricerche, materiale di qualunque genere inerente la storia come intesa alla lettera a) del presente comma;
 - f) Contribuire alla promozione dell'inclusione sociale di categorie più fragili come gli anziani, i disabili, gli immigrati.
3. Per perseguire le finalità di cui al comma 2, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
 - a) Organizzare attività di formazione, seminari, convegni, festival, cineforum, mostre, presentazioni di libri, iniziative culturali di varia natura ma conformi con il carattere sociale dell'Associazione;
 - b) Divulgare il sapere attraverso laboratori didattici, visite guidate, escursioni e qualunque altra iniziativa di carattere culturale che non entri in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione;
 - c) Organizzare momenti di confronto e collaborazione tra studiosi a vari livelli;
 - d) Erogare borse e premi di studio, anche beneficiando di contributi, donazioni, lasciti da parte di qualunque tipologia di soggetto (pubblico, privato, ecc.), ivi compresi i privati cittadini;
 - e) Produrre pubblicazioni come libri, riviste, materiale online, nonché materiale audiovisivo a scopo documentario di natura scientifica e divulgativa;
 - f) Raccogliere, catalogare, custodire e mettere in fruizione materiale archivistico, librario, grafico, fotografico, audiovisivo, artistico proveniente da donazioni o lasciti – che va a costituire in parte il patrimonio dell'Associazione – o appartenente a soggetti pubblici o privati di qualunque genere, ivi compresi i privati cittadini che desiderino usufruire di tale servizio;
 - g) Avviare campagne di digitalizzazione di fonti, materiale bibliografico, archivistico, librario, grafico, fotografico, ecc.;
 - h) Attivare campagne di informazione e sensibilizzazione sul patrimonio culturale;
 - i) Elaborare contenuti di qualunque genere e su qualunque supporto legati alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue testimonianze storiche, culturali e aventi valore di civiltà;
 - j) Partecipare alla vita culturale del territorio – inteso in senso più ampio e trascendente i confini locali – attraverso la collaborazione, convenzione o accordo con enti pubblici e privati locali, regionali, nazionali o internazionali, nonché associazioni e la proposizione, in relazioni a bandi promossi da istituzioni pubbliche o private, nonché enti e fondazioni di varia natura, di iniziative, eventi, progetti a carattere culturale e/o di utilità sociale.

Le attività dell'Associazione sono rivolte ai soci e alla collettività. I soci godono di condizioni agevolate nell'accesso alle attività nonché ai locali e ai beni dell'Associazione. Le attività dell'Associazione possono essere realizzate in forma autonoma o in collaborazione, accordo o convenzione con altre realtà associative, nonché con enti pubblici o privati, fondazioni, ordini professionali o con qualunque altra struttura a carattere locale, nazionale o internazionale, cui potrà fornire servizi e dalla quale potrà ricevere donazioni, contributi, compensi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota ordinaria annuale di iscrizione stabilita dall'Assemblea.
sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano un contributo ulteriore la cui quota è fissata dall'Assemblea; hanno diritto a ulteriori agevolazioni rispetto ai soci ordinari sulle attività dell'associazione. Hanno inoltre, rispetto ai soci ordinari, un canale privilegiato per le proposte ed il confronto dei progetti dell'Associazione attraverso il coinvolgimento e la consultazione sui singoli progetti in formazione. Sono informati in anticipo delle iniziative promosse dall'Associazione in modo che possano portare il loro contributo di idee ed esperienza ai singoli progetti.
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
6. Resta in capo al Consiglio direttivo la distribuzione di eventuali cariche onorarie.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
3. Per determinate attività che necessitino di una supervisione scientifica, il Consiglio direttivo può nominare un Comitato scientifico i cui membri verranno cooptati volta per volta a seconda delle competenze richieste dall'attività stessa.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il conto consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Sono ammesse massimo 3 deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito e può deliberare quando è presente la maggioranza dei membri.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – compreso il trasferimento della sede legale – non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.